



NUMERO 6 - Luglio 2014

COMMERCIO E SOMMINISTRAZIONE **RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI BASE**

Senza voler di seguito riprendere l'intero "Manuale per l'Impresa" che periodicamente pubblichiamo, vogliamo però ricordare alcuni tra i più basilari adempimenti cui devono attenersi le aziende commerciali ed i pubblici esercizi.

Alcune autorità locali ci hanno infatti segnalato che da una loro informale verifica sono molti gli esercizi che non rispettano nemmeno le minime indicazioni, invitandoci quindi a promuoverne il rispetto.

Ricordiamo in particolare:

- Obbligo di esposizione al pubblico dell'orario di apertura e chiusura.
- Indicazione del prezzo di vendita nelle vetrine, nei banchi di vendita dei mercati e dell'intero listino prezzi, leggibile dall'esterno, dei bar e del menù di ristoranti e pizzerie.
- Esposizione in ogni ambiente accessibile al pubblico del cartello di divieto di fumo.
- Preventiva autorizzazione della Direzione Provinciale del Lavoro per installazione di impianti di videosorveglianza per quelle aziende che impiegano personale dipendente e relativo obbligo di informare la clientela attraverso apposita segnaletica.
- Rinnovo periodico dell'autorizzazione amministrativa per l'installazione delle insegne (ogni 3 anni).
- Aggiornamento del Piano di Autocontrollo-Manuale HACCP (per settore Alimentare).
- Corretta etichettatura dei prodotti ortofrutticoli (provenienza, varietà e categoria).
- Obbligo di somministrare pesce crudo solo previo trattamento di bonifica e congelamento (per ristoranti).
- Comunicazione semestrale dei prelievi di sigarette (per pubblici esercizi con patentino).

Raccomandiamo quindi una scrupolosa osservazione delle disposizioni di cui sopra, il cui mancato rispetto può comportare l'applicazione di importanti sanzioni amministrative avverso le quali diventa poi inutile ogni tentativo di ricorso.

Per ogni più approfondita disamina di tutti gli adempimenti burocratici contattate i nostri uffici, che potranno anche fornirvi gratuitamente di tutta la cartellonistica necessaria.

ATTIVITÀ FUNEBRE **NUOVA D.G.R. APPLICATIVA**

Come già illustrato nei nostri precedenti notiziari commerciali, con la Legge Regionale 4 marzo 2010 n.18, la Regione Veneto ha voluto disciplinare l'attività funebre definendone i requisiti gestionali, strutturali e formativi. Tali requisiti sono stati dettagliati con successiva DGR del 08/11/2011 (alla quale le attività esistenti dovevano conformarsi entro il 28 novembre 2013) che ha creato non poco scompiglio tra gli addetti del settore, in particolare per gli aspetti relativi al numero minimo di operatori da mantenere in regolare rapporto di lavoro e per gli inerenti obblighi formativi.

Dopo vari solleciti e numerosi incontri avuti con CONFCOMMERIO, la Regione ha deciso di ritoccare il provvedimento e di dettagliare al meglio i punti meno chiari, intervenendo nuovamente sulla materia con la DGR n.982 del 17 giugno 2014.

Tralasciando gli aspetti più tecnici relativi alle Case Funerarie, Sale di commiato e mezzi di trasporto, riepiloghiamo di seguito

Periodico mensile d'informazione a cura della Confcommercio Imprese per l'Italia - Mandamento di Bassano del Grappa. Poste Italiane SpA - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% NE/VI. In caso di mancato recapito restituire al mittente.

Confcommercio Imprese per l'Italia - Mandamento di Bassano del Grappa, Largo Parolini, 52 - 36061 Bassano del Grappa
Centralino Segreteria Tel.: 0424.523.108 - Fax Segreteria: 0424.522.213 - Fax Direzione: 0424.521.367 - Fax Ufficio Paghe: 0424.521.946
Autorizzazione Tribunale di Bassano n.318/83 Stampa Grafiche Fantinato s.r.l. Romano d'Ezzelino (VI) Tel. 0424.514.491. • Dirett. Responsabile:
Antonio Balestra Redazione: Riccardo Celleghin, Franco Lago, Claudio Bernardi, Mauro Gamba, Fiorenzo Fantinato, Simone Mattesco.

le nuove disposizioni sui requisiti gestionali e strutturali:

ATTIVITÀ FUNEBRE

Rimane immodificata la precedente definizione delle prestazioni assicurate in forma congiunta: disbrigo delle pratiche amministrative, recupero e preparazione del feretro, trasporto nonché vendita di casse ed altri articoli funerari con esclusione dei prodotti lapidei.

Con riferimento a quest'ultimo aspetto ricordiamo però che la Regione Veneto ha precisato che, se da un lato la norma esclude dalle prestazioni delle attività funebri la vendita di prodotti lapidei (rientranti nell'ambito delle attività artigianali di lavorazione del marmo), dall'altro non dispone alcuna incompatibilità tra attività funebre e attività artigianale marmorea e lapidea.

La norma quindi, non vieta a chi svolge attività funebre di essere anche titolare di una parallela e separata attività artigianale di lavorazione del marmo.

AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Per poter svolgere l'attività, l'azienda deve munirsi di preventiva autorizzazione rilasciata dal Comune ove ha sede commerciale, nel rispetto delle norme edilizie, urbanistiche, igienico-sanitarie e di pubblica sicurezza.

Come già la Regione aveva avuto modo di specificare, nell'ottica della semplificazione amministrativa, detta concessione ricomprende anche le autorizzazioni commerciali, di pubblica sicurezza, agenzia d'affari e persegue anche finalità igienico sanitarie.

L'azienda che ha già ottenuto l'autorizzazione comunale ed intendesse aprire nuove sedi in altri Comuni sarà semplicemente tenuta a comunicare al nuovo Comune il possesso dell'autorizzazione.

Resta ovviamente inteso che l'istituto della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) non è applicabile in sostituzione della richiamata Autorizzazione Amministrativa.

MEZZO DI TRASPORTO

Ciascuna impresa deve dimostrare di avere la disponibilità di almeno un mezzo di trasporto funebre e di una rimessa attrezzata per le operazioni di pulizia.

La nuova DGR apre però alla possibilità di usufruire di automezzi e rimesse anche non-di proprietà, ma assicurati con contratti che permettano in via continuativa l'espletamento delle attività.

Ad esempio sono ritenuti validi contratti quali noleggio, comodato, locazioni e leasing, nonché contratti di fornitura o di agenzia garantiti attraverso consorzi o centri servizi abilitati.

FORMAZIONE

Tutti gli addetti all'attività funebre devono essere in possesso di specifici requisiti formativi.

La durata minima dei corsi è di 15 ore così ripartite: 5 ore di medicina legale, 5 ore di igiene pubblica e 5 ore di medicina del lavoro.

Copia dell'attestato di frequenza e del superamento del corso dovrà essere inviato al competente Dipartimento dell'ULSS.

Tali corsi sono realizzati periodicamente dal nostro Ufficio Formazione e si svolgono nelle nostre sale di Largo Parolini. Quanti interessati contattino quanto prima la nostra segreteria.

DIRETTORE TECNICO

Ogni impresa deve nominare un direttore responsabile dell'attività funebre che sia in possesso dei requisiti formativi di cui sopra. Tale carica può essere assunta dal legale rappresentante o dal titolare della ditta individuale ma nulla osta che tale ruolo possa anche essere ricoperto da soggetti diversi, come dipendenti o altri collaboratori famigliari.

PERSONALE

Ai fini del rilascio (e del mantenimento) dell'autorizzazione, l'impresa dovrà dimostrare ed autocertificare l'esistenza di almeno quattro operatori, in possesso dei requisiti formativi, regolarmente inquadrati sotto gli aspetti della normativa sul lavoro.

Il nuovo provvedimento, nel richiamare tale obbligo, ricorda che le forme contrattuali utilizzabili sono quelle previste dalla vigente legislazione statale e dalla contrattazione collettiva di categoria ivi compresa la somministrazione di personale da parte delle agenzie di lavoro, il contratto intermittente, quello di inserimento e l'apprendistato.

Il nuovo provvedimento precisa inoltre che, in alternativa, è possibile dimostrare l'esistenza di almeno 4 operatori anche attraverso altri titoli giuridici, quali soci lavoratori, associati in partecipazione e (azzardiamo noi)... collaboratori famigliari.

ALTRE DISPOSIZIONI

La norma introduce inoltre l'obbligo di esporre, in ogni sede commerciale dell'impresa ed in maniera chiara e leggibile per il pubblico, la carta dei servizi e delle prestazioni ed il relativo prezzario.

Infine, prudentemente ed in attesa di eventuali chiarimenti, è sempre utile che l'impresa funebre tenga aggiornato il registro giornale degli affari.

SISTR

SINTESI DELLA SITUAZIONE DOPO LE SEMPLIFICAZIONI

Con l'evoluzione delle normative che regolano il SISTRI ed in particolare con l'ultimo Decreto semplificativo del Ministero dell'Ambiente (D.M. 126/2014) che ha esonerato dal SISTRI alcune categorie, si sintetizzano di seguito le principali informazioni.

ESONERI

- Imprese che producono rifiuti pericolosi, che occupano fino a 10 dipendenti e che svolgono attività industriali, artigianali e attività commerciali.
- Produttori/trasportatori in conto proprio di propri rifiuti pericolosi.
- Imprese agricole ed agroindustriali che producono rifiuti pericolosi, che occupano fino a 10 dipendenti.

CANCELLAZIONE DAL SISTRI

La procedura di cancellazione non è automatica ma deve essere avviata direttamente dall'impresa (si ricorda che la possibilità di aderire volontariamente al SISTRI è comunque tutt'ora contemplata).

Per cancellarsi è necessario accedere al sistema (con il dispositivo USB) e all'applicazione GESTIONE AZIENDE dove, alla sezione RICHIESTE si potrà creare la pratica di cancellazione allegando apposita dichiarazione e copia del documento di identità. Il Sistema invierà successivamente una mail con le istruzioni per la restituzione del dispositivo al Ministero dell'Ambiente, da effettuarsi comunque entro 10 gg. dal ricevimento.

In ogni caso anche su indicazioni della CONFCOMMERCIO nazionale e viste le difficoltà per attivare le procedure, abbiamo consigliato alle aziende di inviare (via PEC o via Raccomandata) già prima del 30 giugno, data ultima per versare i diritti annuali, una comunicazione al SISTRI per manifestare la propria volontà di cancellarsi. Ciò però non dispensa dalla procedura sopra illustrata che deve comunque essere effettuata.

IMPRESE SOGGETTE AL SISTRI

- Attività di recupero e smaltimento di rifiuti, di fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi.
- Produttori di rifiuti pericolosi con oltre 10 dipendenti.
- Attività di trasporto o trattamento o recupero di rifiuti pericolosi.

ADEMPIMENTI PER TUTTE LE IMPRESE

Gli adempimenti e gli obblighi di tipo cartaceo (tenuta del REGISTRO DI CARICO E SCARICO RIFIUTI e del FORMULARI DI IDEN-

TIFICAZIONE PER IL TRASPORTO) permangono con le stesse modalità di sempre sia per tutti i soggetti esonerati, sia per i soggetti obbligati che comunque, fino al 31/12/2014, saranno tenuti al doppio regime di gestione delle registrazioni, sia cartaceo (formulari e registri di cui sopra) che elettronico (Sistri).

OBBLIGO DI PAGAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE (RINNOVO DELL'ISCRIZIONE)

Le imprese obbligate a rimanere iscritte al Sistri devono versare il relativo diritto annuale.

Il pagamento doveva essere effettuato entro il 30/06/2014 ma in caso di ritardi non dovrebbero (il condizionale è d'obbligo) essere applicate sanzioni, in virtù della proroga di tutto il sistema sanzionatorio fino a fine anno.

IMPORTO DEL DIRITTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Gli importi da pagare per il rinnovo dell'iscrizione sono rilevabili direttamente dal sistema Sistri, accedendo (con il dispositivo USB) all'applicazione GESTIONE AZIENDE.

Alla sezione PAGAMENTI è scaricabile il Report con gli importi da pagare per ciascuna categoria di iscrizione.

Seguendo la procedura si dovranno inserire gli estremi di pagamento (bonifico bancario o c/c postale) associando il rinnovo dell'iscrizione 2014 all'importo pagato. È inoltre possibile effettuare l'inserimento di annotazioni nel caso in cui il Report contenga ancora importi relativi a categorie per le quali ci si è cancellati.

Sarà inoltre necessario allegare la scansione del pagamento effettuato.

CREDITO ED AGEVOLAZIONI ***SOSPENSIONE ED ALLUNGAMENTO DEI FINANZIAMENTI***

È stato prorogato al 31 dicembre 2014 l'Accordo per il credito 2013, iniziativa per operazioni di sospensione e allungamento dei finanziamenti al fine di favorire la ripresa e lo sviluppo delle attività.

I contenuti principali dell'accordo restano immutati:

- sospensione per 12 mesi della quota capitale delle rate dei mutui, anche se agevolati o perfezionati tramite il rilascio di cambiali;
- sospensione per 12 ovvero per 6 mesi della quota capitale dei canoni di operazioni di leasing, rispettivamente immobiliare o mobiliare;
- allungamento della durata dei mutui per un massimo del 100% della durata residua del piano di ammortamento e comunque non oltre 3 anni per i mutui chirografari e a 4 anni per quelli ipotecari;
- allungamento fino a 270 giorni delle scadenze delle anticipazioni bancarie su crediti per i quali si siano registrati insoluti di pagamento;
- allungamento per un massimo di 120 giorni delle scadenze del credito agrario di conduzione.

Per maggiori informazioni o approfondimenti contattare gli Uffici di BRENTAFIDI allo 0424 525912 oppure inviando una mail a info@brentafidi.it.

NUOVO REGOLAMENTO UNICO PER I FINANZIAMENTI ***CARATTERISTICHE E TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI***

La Regione del Veneto ha istituito un regolamento unico per la gestione dei finanziamenti agevolati per le imprese che intendono effettuare investimenti di ristrutturazione o ammodernamento della propria azienda ed interventi a supporto finanziario. Il finanziamento agevolato prevede un tasso a carico del beneficiario non superiore al 50% dell'EURIBOR a tre mesi (tasso

elevato al 60% dell'EURIBOR a tre mesi in caso di finanziamenti per investimenti immobiliari), calcolato come media del mese precedente a quello della concessione del finanziamento, maggiorato al massimo di cinque punti percentuali.

La durata del finanziamento, di norma, deve essere compresa tra trentasei e ottantaquattro mesi. Nel caso di operazioni immobiliari, la durata può essere elevata a 120 mesi.

SOGGETTI BENEFICIARI:

Piccole e medie imprese dei seguenti settori:

- commercio al dettaglio, all'ingrosso e commercio su aree pubbliche;
- somministrazione di alimenti e bevande;
- servizi;
- agenti di commercio;
- imprese artigiane;

SPESE PER INVESTIMENTO

Sono ammessi investimenti non ancora realizzati (o realizzati da non oltre 6 mesi dalla data di ammissione all'agevolazione) e da concludersi entro i 12 mesi dalla data della comunicazione di ammissione al finanziamento agevolato (durata elevata a 18 mesi per investimenti immobiliari).

È finanziabile il 100% delle spese relative a:

- investimenti immobiliari quali acquisizione, costruzione (solo in caso di ampliamento), rinnovo, trasformazione, ampliamento e adeguamento locali commerciali, compresa l'acquisizione di terreni funzionali all'ampliamento immobiliare;
- acquisizione di attrezzature strumentali (nuove di fabbrica o usato garantito);
- acquisto di arredi (nuovi di fabbrica: limitatamente alle imprese del commercio e servizi);
- acquisizione di automezzi (nuovi di fabbrica);
- acquisto di autovetture (nuove di fabbrica), solo per taxisti, autoscuole e agenti di commercio (per questi ultimi sono ammesse anche le autovetture "a chilometri zero");
- acquisto di software;
- spese tecniche quali consulenza ed assistenza tecnica, finalizzate all'innovazione tecnica ed organizzativa, entro il limite del 10% del totale degli investimenti.

INTERVENTI A SUPPORTO FINANZIARIO

Sono ammissibili i seguenti interventi per ricapitalizzazione aziendale, consolido passività a breve termine o altre attività di supporto per crediti insoluti, anticipazione su ordini e crediti scaduti nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Anche in questo caso, per ogni più approfondita informazione o per una più completa consulenza, gli associati potranno in ogni momento contattare la segreteria di BRENTAFIDI allo 0424 525912 oppure inviando una mail a info@brentafidi.it.

PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI **NUOVE DISPOSIZIONI PER LA QUARTA GAMMA**

È di prossima emanazione il Decreto del Ministero delle politiche agricole che introduce nel nostro ordinamento nuove disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento ed il commercio dei prodotti di quarta gamma è cioè di quei prodotti ortofrutticoli freschi, confezionati e pronti per il consumo, preventivamente sottoposti a processi di selezione, mondatura, taglio, lavaggio asciugatura e confezionamento in buste sigillate.

L'articolo 8 del Decreto riguarda le informazioni obbligatorie da riportare nella confezione in aggiunta alle normali indicazioni di Legge e cioè:

- La dicitura “prodotto lavato e pronto per il consumo” ovvero “prodotto lavato e pronto da cuocere”;
- Le istruzioni per l’uso dei prodotti da cuocere;
- La dicitura “conservare in frigorifero a temperatura inferiore agli 8 °C”;
- La dicitura “consumare entro due giorni dall’apertura della confezione e comunque non oltre la data di scadenza”;

Visti alcuni dubbi sollevati, ci permettiamo di ricordare, anche se non precisato nel Decreto, che in ogni caso il Dlgs 109/92 sull’etichettatura dei prodotti alimentari, prevede all’art.3, comma 1, lettera m), di indicare tra gli altri anche “il luogo di origine o di provenienza nel caso in cui l’omissione possa indurre in errore l’acquirente circa l’origine o la provenienza del prodotto”.

Sulle altre norme introdotte, segnaliamo in particolare l’obbligo, per tutta la filiera distributiva, di mantenere sempre il prodotto ad una temperatura inferiore agli 8 °C ed utilizzando esclusivamente imballaggi che consentano lo smaltimento tramite raccolta differenziata o riciclo.

Tutte le nuove disposizioni troveranno applicazione decorsi 12 mesi dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

MERCATI E CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO ***NUOVE POSSIBILITÀ DI REVOCA PER I COMUNI***

Lo scorso 31 maggio è stato promulgato un Decreto Legge che sotto la bandiera della tutela del patrimonio artistico e culturale ha previsto, all’art.4, delle preoccupanti misure di controllo sulle concessioni di occupazione suolo pubblico.

Per rafforzare le misure di tutela e di decoro dei siti culturali e del paesaggio, la norma attribuisce ai Comuni un ampio potere di valutazione ed intervento sulle autorizzazioni e sulle concessioni di suolo pubblico che non risultino più compatibili con il decoro e la tutela dei siti e del patrimonio culturale ed artistico.

Tali procedure potranno ovviamente essere avviate in deroga alle norme del commercio su aree pubbliche Nazionali e Regionali, nonché in deroga ai recenti criteri di rinnovo stabiliti dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni.

La norma si “preoccupa” però di stabilire anche l’eventuale indennizzo da corrispondere al titolare d’azienda, qualora non sia possibile ricollocarlo in altro luogo equivalente “*in termini di potenziale remuneratività*” pari ad 1/12 del canone annuo dovuto!?!?!

Chiaramente sia CONFCOMMERCIO Nazionale che la Presidenza della FIVA si sono prontamente mobilitati per far introdurre, in fase di conversione, i più opportuni correttivi.

Ogni ulteriore novità verrà puntualmente comunicata.

